



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO

**DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL
22.03.2005 , INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 118
DEL 20.12.2005 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 58 DEL 27.10.2010**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Istituzione)

Viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Rovigo quale organo partecipativo rivolto ai giovani del territorio comunale e diretto ad una loro presenza attiva alla vita pubblica locale. Viene inoltre istituito il Sindaco dei Ragazzi, il quale potrà affidare alcuni suoi compiti a non più di 6 Consiglieri ed in tal caso occorrerà che sia assicurata una equa presenza di ragazzi delle elementari e delle medie, acquisendo le disponibilità nel corso della stessa seduta consiliare di elezione del Sindaco.

ART. 2 (Durata in carica e scioglimento anticipato)

Il Consiglio resta in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 3 (Composizione e requisiti)

Il Consiglio è composto da 32 Consiglieri; al suo interno viene eletto il Sindaco, con funzioni anche di Presidente.

Sono eleggibili per la carica di Consigliere tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° grado, limitatamente alle classi 1[^] e 2[^], e quelli frequentanti le scuole primarie, limitatamente alle classi 3[^] e 4[^] del territorio comunale.

ART. 4 (Luogo delle riunioni e uso beni comunali)

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche ed hanno luogo di preferenza nell'Aula Consiliare del Comune.

A tutti i partecipanti ai diversi incontri sarà concesso l'uso del materiale, dei locali e delle attrezzature comunali necessari per lo svolgimento del loro mandato. Gli oneri di trasporto, a carico dell'Amministrazione Comunale, sono previsti e ricompresi nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

ART. 5 (Funzioni di segreteria)

Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono svolte da un dipendente dell'ufficio Politiche giovanili. Il Segretario ha anche funzioni di sostegno ai lavori del Consiglio.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E SISTEMA ELETTORALE

ART. 6 (Elettorato attivo)

Il diritto di voto spetta agli alunni iscritti alle classi 3[^], 4[^] e 5[^] delle scuole primarie e di tutte quelle delle scuole secondarie di 1° grado, presenti nel territorio comunale

ART. 7 (Candidature)

La candidatura a Consigliere avviene mediante presentazione della disponibilità sottoscritta e sostenuta da almeno dieci firme di alunni iscritti alle ultime tre classi della scuola primaria ed alla scuola secondaria di 1° grado, previa acquisizione dell'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria

potestà. Nel caso in cui il numero totale degli alunni votanti della scuola sia inferiore a 20, la candidatura a consigliere potrà essere sostenuta da almeno 5 firme.

Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola proposta di candidatura; la stessa firma in più proposte di candidatura si considererà per non apposta.

L'autenticità delle firme sarà dichiarata dal Dirigente Scolastico o da un suo incaricato scelto tra il personale della scuola.

Ogni Istituto scolastico accerterà la validità delle candidature che dovranno essere presentate entro il giorno precedente l'inizio della campagna elettorale e che saranno immediatamente rese note mediante affissione all'albo dell'Istituto stesso e comunicate al Comune.

ART. 8 (Attribuzione dei seggi)

Ogni scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale ha diritto ad avere almeno un proprio rappresentante in seno al Consiglio.

Saranno eletti a Consigliere i ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni scuola; i posti non attribuiti, sino a concorrenza dei 32 previsti, saranno assegnati a quegli alunni che avranno riportato più voti. Ogni scuola non può avere più di due consiglieri, escluso il caso in cui non sia possibile raggiungere il numero previsto di 32.

In caso di dimissioni, rinuncia o di cessazione dalla carica per trasferimento a scuola di altro Comune si procederà per la sostituzione con i candidati che hanno riportato più voti all'interno della stessa scuola. Le sostituzioni potranno avvenire fino ad esaurimento dei nominativi votati all'interno della stessa scuola. Qualora tuttavia nella scuola interessata si dovessero esaurire nominativi di candidati votati, si farà riferimento alle altre scuole, escludendo comunque quelle che hanno già due consiglieri, ed assicurando la precedenza nell'ambito dello stesso ordine scolastico.

ART. 9 (Fissazione del giorno delle elezioni e della prima seduta del Consiglio)

La data delle elezioni è resa nota con almeno 30 giorni di anticipo mediante affissione di apposito manifesto in tutte le scuole interessate ed è fissata indicativamente nel periodo dal 10 al 20 novembre.

Contestualmente si stabilisce quella della prima seduta.

ART. 10 (Campagna elettorale e costituzione dei seggi)

La campagna elettorale ha inizio trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il giorno precedente quella del voto.

Presso ogni Istituto o Plesso viene costituito un seggio elettorale, organizzato autonomamente dalla scuola medesima e composto principalmente da studenti

ART. 11 (Votazioni)

Le votazioni si svolgono nell'arco dell'orario scolastico; ogni Istituto o Plesso si organizzerà secondo le proprie esigenze dandone la dovuta, tempestiva pubblicità.

Lo spoglio delle schede inizierà alla fine della votazione e terminerà nella giornata stessa.

Al termine delle operazioni tutto il materiale sarà depositato presso la segreteria della scuola.

Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune.

Al Comune verranno trasmessi gli elenchi dei votati, con i relativi punteggi.

ART. 12 (Modalità di espressione del voto)

Nella scheda dovrà essere indicato in maniera chiara e leggibile il nome ed il cognome del candidato alla carica prescelto dall'elettore; sarà sufficiente il solo cognome quando non ci sono problemi di omonimia.

Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura o espressioni non pertinenti, nonché più nominativi di candidati sono considerate nulle.

ART. 13 (Proclamazione degli eletti)

Ogni Istituto o Plesso proclamerà eletto Consigliere Comunale dei Ragazzi il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I rimanenti seggi, per raggiungere il numero dei 32 consiglieri, saranno assegnati dal Comune, a cui tutte le scuole comunicheranno l'esito degli scrutini.

L'attribuzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.8.

A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani per età anagrafica.

TITOLO III

COMPITI E FUNZIONAMENTO

ART. 14 (Compiti e risorse)

Il Consiglio prende decisioni e delibera ispirandosi ai principi ed alle linee guida espresse nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'infanzia .

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera in materie varie, come ad esempio: ambiente, storia locale, sport ed educazione motoria, tempo libero, cultura, istruzione, tematiche sociali e solidarietà, pace, diritti umani ed educazione alla legalità ed alla vita democratica.

Sarà cura dell'assessorato competente reperire le risorse necessarie per sostenere le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 15 (Funzionamento)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, almeno due volte per anno scolastico con esclusione della seduta di insediamento, in seduta pubblica ed è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica.

Le decisioni assunte sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti ; il sistema di votazione è palese per alzata di mano, ad eccezione per quella relativa alla elezione del Sindaco che si tiene in forma segreta.

Il Sindaco, nella sua funzione di presidente, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e procede poi alla sua convocazione, anche su iniziativa di almeno 10 consiglieri i quali indicheranno gli argomenti da trattare.

Il Sindaco/Presidente assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti , dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisioni e coordina in genere i lavori del Consiglio.

ART. 16 (Decisioni)

Le decisioni adottate dal Consiglio vanno comunicate per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale ed inviate al Sindaco, che ne farà oggetto di informazione agli Assessori interessati per le valutazioni ed i possibili indirizzi interni all'assessorato stesso.

Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si sostanziano in proposte, raccomandazioni e suggerimenti.

TITOLO IV

IL SINDACO

ART. 17 (Elezione)

Il Sindaco dei Ragazzi è eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nel corso della prima seduta dopo le consultazioni elettorali nel suo seno sulla base di candidature proposte da uno o più consiglieri comunali dei ragazzi.

Sarà eletto Sindaco il Consigliere che avrà ottenuto il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

Sarà eletto vicesindaco il consigliere che avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati abbia riportato il numero di voti necessari, si terrà una seconda votazione, sempre segreta, alla quale parteciperanno i due candidati che nella precedente hanno riportato più preferenze e sarà eletto colui che avrà riportato più voti.

In caso di parità ha sempre diritto di precedenza il più giovane.

ART. 18 (Prerogative e funzioni)

Il Sindaco rappresenta il Consiglio e la Comunità dei ragazzi di tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio comunale.

Può intervenire nelle cerimonie e nelle manifestazioni che interessano i giovani ed il suo contrassegno è costituito da una fascia tricolore.

Dà impulso alla attività del Consiglio e assicura l'applicazione delle decisioni.

Per l'esercizio di tali compiti può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri, specificatamente incaricati o dell'Ufficio Politiche Giovanili.

TITOLO V

NORME FINALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 19 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si seguiranno criteri logici condivisi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio ed il Sindaco possono disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

ART. 20 (Uso del maschile)

L'uso della terminologia al maschile nel presente Regolamento è esclusivamente funzionale alla più agevole lettura del testo, fermo restando il sostanziale rispetto delle pari opportunità.